

---

## MASSIMARIO

---

*A cura di*

**Matteo Prioschi**

---

### INFORTUNIO SUL LAVORO

## Il direttore «di fatto» non salva il datore

«In tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro nell'ambito di appalto in cantiere edile, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse si svolgono...In forza di tale principio la Corte di appello, correttamente, ha ritenuto che l'eventuale presenza di altri soggetti titolari di posizioni di garanzia non avrebbe escluso la responsabilità del datore di lavoro, in quanto in tema di infortuni sul lavoro, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia...la prospettazione difensiva in base alla quale l'esercizio di fatto di compiti di direzione da parte di soggetto diverso dal datore di lavoro varrebbe a escludere la responsabilità di quest'ultimo è smentito dal tenore testuale dell'articolo 299 del Dlgs 81/2008».

**Corte di cassazione, sentenza 41172/2024, depositata l'8 novembre**